

Deliberazione n. SCCLEG/2/2012/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del

Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

Claudio IAFOLLA, Presidente di Sezione in soprannumero;

componenti: Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI (relatore), Alberto GIACOMINI, Diana CALACIURA TRAINA, Maria Elena RASO, Antonio ATTANASIO, Paolo CREA, Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Luigi CASO, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Laura d'AMBROSIO.

nell'adunanza del 19 gennaio 2012

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e

l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con Provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO il **contratto di collaborazione professionale tra l'Università degli studi di Firenze – Dipartimento di scienza della politica e sociologia – DISPO e il Dott. Filippo Buccarelli stipulato in data 14 novembre 2011 (C.d.c. n. 28989);**

VISTA la nota istruttoria n. 30237 del 1° dicembre 2011, con cui sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni in merito al predetto provvedimento, con riferimento, in particolare al mancato rispetto delle procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTA la relazione n. 966 del 10 gennaio 2012, con la quale il Magistrato istruttore, non essendo pervenuti nei successivi trenta giorni elementi di risposta, ha proposto di deferire la pronuncia alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la richiesta di deferimento del Consigliere Delegato al controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 968 in data 10 gennaio 2012;

VISTA l'Ordinanza del Presidente in data 12 gennaio 2012 di convocazione, per il giorno 19 gennaio 2012, del Collegio della Sezione per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria n. 1194 in data 12 gennaio 2012, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di scienza della politica e sociologia, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Gabinetto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) ed al Ministero dell'economia e delle finanze (Gabinetto - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);

VISTA la memoria trasmessa dall'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di scienza della politica e sociologia - DISPO - in data 16 gennaio 2012 n. 32 POS. VII - 12;

UDITO il relatore, Cons. Ermanno GRANELLI;

non comparso il rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze;

non rappresentati i Ministeri sopra indicati;

con l'assistenza della Sig.ra Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

In data 17 novembre 2011 è pervenuto all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare il contratto stipulato in data 14 novembre 2011, con il quale l'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di scienza della politica e sociologia - DISPO conferisce al Dott. Filippo BUCCARELLI un incarico per una prestazione d'opera autonoma professionale.

L'Ufficio, con nota istruttoria n. 30237 del 1° dicembre 2011, ha chiesto chiarimenti e precisazioni in merito al predetto provvedimento, con riferimento, in particolare, al mancato rispetto delle procedure comparative previste dall'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla luce anche di quanto affermato da questa Sezione secondo la quale *"la normativa primaria in argomento non consente alcuna deroga alle procedure concorsuali, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente, venendo rimesse agli ordinamenti degli atenei le sole modalità e pubblicità delle procedure stesse"* (Cfr. deliberazioni n.12/2011/PREV in data 14 luglio 2011, n. 15/2011/PREV in data 21 luglio 2011 e n. 18/2011/PREV in data 16 settembre 2011).

Non essendo pervenuti nei successivi trenta giorni elementi di risposta, il Magistrato istruttore, con nota n. 966 del 12 gennaio 2012 ha proposto la rimessione della decisione alla valutazione collegiale della Sezione di controllo *"allo stato degli atti"*.

Accogliendo la richiesta di deferimento in pari data, del

Consigliere delegato, il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, con ordinanza del 12 gennaio 2012, ha convocato il Collegio per l'adunanza del 19 gennaio 2012, disponendo la comunicazione dell'ordinanza stessa alle Amministrazioni interessate.

In data 17 gennaio 2012 l'Università degli studi di Firenze – Dipartimento di scienza della politica e sociologia – DISPO ha fatto pervenire una breve memoria, con la quale ha fatto presente di non avere ritenuto necessario procedure ad apposita selezione, avendo il dott. Filippo BUCCARELLI partecipato e superato una precedente procedura selettiva per il conferimento di un incarico concernente una ricerca finanziata dalla Provincia di Pistoia, di cui quella in esame costituirebbe un'integrazione.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienza della Politica e sociologia – DISPO e il dott. Filippo BUCCARELLI senza aver svolto una specifica procedura comparativa per il conferimento dell'incarico all'esame, in considerazione della circostanza che l'interessato era (come si legge nella determinazione a contrattare n. 119 del 2011 prot. n. 730) *“già stato selezionato attraverso il bando emesso dal Dipartimento con D.D. prot. 151 pos VII-12 del 28 aprile 2010 per la medesima ricerca e quindi, avendo svolto in gran parte l'attività richiesta dall'Osservatorio,*

risulta la persona in grado di soddisfare alle esigenze di questa unità operativa di ricerca e risulta pertanto non fungibile dal punto di vista sia scientifico che professionale”.

In altri termini, occorre stabilire se una procedura comparativa svolta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'attribuzione di un precedente incarico di collaborazione professionale possa essere considerata valida anche per un successivo conferimento a favore dello stesso soggetto.

Al riguardo - in disparte i casi di integrazioni o modifiche che valgono a meglio identificare o chiarire l'oggetto dell'incarico non ancora concluso senza alterare l'identità originaria, per i quali appare chiara la non necessità di una nuova selezione - la Sezione ritiene di non poter escludere che in talune circostanze (comunque sempre da verificare e valutare caso per caso) l'espletamento della procedura comparativa, ai sensi del citato art. 7, prima della stipulazione di un contratto di collaborazione per l'espletamento di una ricerca possa essere evitato, ove si tratti di una mera prosecuzione dell'incarico precedente al fine di pervenire a risultati conclusivi della ricerca stessa (avente pertanto identico oggetto), per un tempo limitato, con il medesimo compenso.

Va ricordato in proposito che la Sezione del controllo (del. 1/2012/PREV) ha sottolineato che *“l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente*

motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico progetto".

Nel caso all'esame, tuttavia, il contratto è stato stipulato dopo più di sette mesi dalla scadenza del precedente per il quale la procedura comparativa era stata svolta, il compenso è differente, ma soprattutto l'oggetto del contratto è più esteso, in quanto è stata prevista non solo la prosecuzione della ricerca, ma anche l'ampliamento della stessa. Si tratta, quindi, di un contratto nuovo per il quale il Dipartimento di scienza della politica e sociologia dell'Università di Firenze avrebbe dovuto esperire una nuova procedura comparativa.

Né può essere accolta l'affermazione, contenuta nella determinazione a contrattare n. 119/2011, in base alla quale, avendo svolto in gran parte il dott. BUCCARELLI l'attività richiesta dall'Osservatorio, sarebbe la persona in grado di soddisfare alle esigenze nell'unità operativa di ricerca e risulterebbe pertanto *"non fungibile dal punto di vista sia scientifico che professionale"*.

Ed invero, ritiene il Collegio che, ove la dichiarazione di "non fungibilità", in base alla circostanza di aver già svolto gran parte di una ricerca, fosse ritenuta sufficiente, l'obbligo della procedura comparativa potrebbe essere eluso, consentendo, di fatto, la possibile reiterazione in capo ad uno stesso soggetto di più contratti aventi ad oggetto la medesima ricerca. E ciò si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Sezione, che ha più volte ribadito che i

contratti di collaborazione, quali quello all'esame, sono volti a soddisfare esigenze di carattere temporaneo ("*la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata*", da ultimo Sez. controllo n. 24/2011/PREV.).

Si deve, infine, aggiungere che avendo - come già precisato - il contratto all'esame per oggetto, non una mera prosecuzione della medesima ricerca, ma anche l'ampliamento della stessa, non si può escludere che esperendo la prevista procedura comparativa avrebbero potuto essere presentate altre candidature in grado di poter svolgere in modo soddisfacente la nuova attività di ricerca ivi prevista.

Per le considerazioni che precedono, il contratto medesimo non può essere considerato conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione centrale di controllo di legittimità, ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento citato in epigrafe.

Il Presidente

Pietro De Franciscis

Il Relatore

Ermanno Granelli

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2012.

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice

